



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, all'udienza del 15 maggio 2019
pronuncia la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 11300/10 R.G.

TRA

CARPE.TRAFO srl, in persona del suo amministratore unico sig. Petito Antimo,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Enea Pigrini, Ruggero M. Pigrini e Mario
Romano, come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale procuratore speciale
della **S.C.C.I.**, rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia e Luca Cuzzupoli, come
in atti

- resistente-

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 20.11.2010, la società in epigrafe ha agito in giudizio per ottenere
l'annullamento della cartella n.0280282010003921595100, notificata il 19 ottobre
2010, con la quale l'ente esattore chiedeva il pagamento della somma di €
23.153,19, per una omissione contributiva relativa al periodo giugno – settembre
2009, e per l'accertamento dell'insussistenza del debito della società nei confronti
dell'Istituto previdenziale.

A sostegno dell'opposizione ha eccepito la sussistenza di vizi formali e
sostanziali della cartella e ha rilevato che la pretesa traeva origine dal verbale
ispettivo Inps, notificato il data 12.1.2010, con il quale l'Istituto aveva rilevato
delle irregolarità nella fruizione della Cassa Integrazione Guadagni, che era
oggetto di impugnazione davanti al Tar Campania, e per tali motivi chiedeva la
sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c., in attesa della decisione.

Si costituiva tardivamente l'INPS, anche per la S.C.C.I., che con varie ed
articolate argomentazioni eccepiva l'infondatezza dell'opposizione.

In particolare, rilevava che la legittimità e fondatezza dell'accertamento ispettivo era stata confermata anche dal Tar Campania, che con sentenza n. 837/2013 aveva rigettato il ricorso di controparte avverso il provvedimento Inps.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo letto unitamente alla motivazione.

L'opposizione è infondata e va rigettata, alla luce delle argomentazioni che seguono.

La domanda deve innanzitutto essere correttamente qualificata.

Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.

Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “... *contro l'iscrizione a ruolo*” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).

Tale “*giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva*” è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).

Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “*il ricorso va notificato*” (art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.

Nel merito la domanda va qualificata quale richiesta di accertamento negativo della pretesa contributiva, ossia di accertamento dell'inesistenza o infondatezza della pretesa creditoria rivendicata dall'Istituto.

Ciò posto, nel merito, la questione nasce dal verbale ispettivo Inps del 12.01.2010, in base al quale “*a seguito delle verifiche effettuate sul libro Unico della società, per il periodo da giugno a settembre 2009, sono emerse numerose discordanze nel confronto con le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso dell'accesso. Più precisamente molti dipendenti non hanno confermato le interruzioni dell'attività lavorativa per cassa integrazione, che invece risultano dal Libro Unico e dai Modelli E-Mens. Pertanto, con il presente verbale, si procede al recupero della contribuzione omessa per i lavoratori, i periodi e gli imponibili di seguito specificati. Le retribuzioni omesse sono quelle desunte dal Libro Unico e si riferiscono alle ore di CIG per le quali la società ha omesso l'assoggettamento a contribuzione*”

Dai controlli svolti dagli ispettori Inps, congiuntamente ai funzionari della Dpl di Caserta, a seguito di richiesta di CIG, emergeva che la dichiarata interruzione

dell'attività lavorativa, posta alla base della richiesta da parte del datore di lavoro, non vi è mai stata.

La società ricorrente, impugnava la cartella esattoriale contestandone la legittimità sulla base della presunta illegittimità del verbale ispettivo Inps, ed affermando, in primo luogo, che nessun valore probatorio potevano assumere le dichiarazioni depositate dall'Inps, in quanto acquisite fuori dal processo, e, inoltre, che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori possono avere al più un mero valore indiziario, come tale insufficiente ad invertire l'onere probatorio.

Ebbene, i motivi di opposizione devono essere integralmente rigettati.

Il verbale di ispezione Inps ha accertato dettagliatamente che la società nel periodo giugno – settembre 2006 aveva continuato la propria attività nonostante la richiesta CIG per interruzione dell'attività, e ciò sulla base delle dichiarazioni di ben sei dipendenti su dodici in totale.

Pertanto, se è pur vero che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, deve tuttavia rilevarsi che *“il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.”* (Cass. n. 14965/2012).

Nel corso del giudizio è emerso che la pretesa contributiva dell'Inps trova piena giustificazione negli accertamenti di fatto compiuti dall'Istituto, che non vengono contestati dalla società ricorrente, se non con generiche eccezioni, non idonee a sconfessare le risultanze ispettive.

E tanto risulta confermato dalla decisione del Tar Campania, che in merito all'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ha affermato *“il Collegio giudica completa e adeguata l'istruttoria svolta dall'amministrazione e logiche e coerenti le conclusioni provvedimenti conseguentemente tratte, sicché i motivi di censura svolti in ricorso si palesano tutti insuscettibili di accoglimento... le circostanze di fatto riferite dai lavoratori assunti a verbale non vengono confutate, né contestate dalla parte ricorrente che, nei successivi motivi di ricorso, si limita a rilevare la discontinuità dell'attività svolta dai lavoratori nel periodo oggetto di controversia...; il presupposto della Cig avanzata dall'impresa non era il mero rallentamento della produzione o la solo parziale riduzione dell'attività lavorativa, bensì l'interruzione dell'attività, presupposto, questo, risultato non sussistere in fatto, donde la coerente conclusione*

dell'amministrazione di rigetto della relativa domanda di integrazione salariale."(Tar Campania sent. n. 837 del 2013).

Le conclusioni a cui è giunto l'organo giurisdizionale amministrativo, possono essere qui riprese e confermate, e tanto perché il presente giudizio si fonda sulle medesime allegazioni in fatto.

La pronuncia del Tribunale amministrativo, infatti, si pone come ulteriore elemento di valutazione per questo giudicante, ai fini dell'accertamento della sussistenza del credito previdenziale.

La domanda di parte ricorrente va pertanto rigettata con conseguente revoca del provvedimento di sospensione, assorbita ogni ulteriore questione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in S.M.C.V., 15.05.2019

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso